



ASSOCIAZIONE culturale di formazione extrascolastica della persona LUDOSYA, Libera Università Discipline Olistiche, Shiatsu, Yoga Ayurveda.

STATUTO

ARTICOLO 1 Sede - denominazione - durata

E' costituita con sede in Salerno, Via delle Botteghe, 45, un'associazione che assume la denominazione

“ LUDOSYA». Eventuali sedi amministrative dislocate sul territorio nazionale e/o internazionale possono essere istituite per volontà del Consiglio Direttivo. La durata dell'associazione è illimitata.

ARTICOLO 2 Oggetto sociale

L'associazione non persegue fini di lucro e ha finalità primarie di carattere formativo, culturale e di ricerca etica e spirituale. E' espressamente esclusa dagli scopi dell'Associazione la finalità di tutela esclusiva di interessi economici degli associati. Nello specifico l'Associazione Ludosya ha come finalità la formazione lo studio e l'insegnamento di Discipline Bionaturali ed Olistiche come lo Yoga, lo Shiatsu, l'Ayurveda, la Medicina Tradizionale Cinese ed Indiana, la Riflessologia, l'insegnamento delle varie forme di trattamento olistico e delle varie materie complementari come la Psicologia, l'Antropologia, l'Anatomia e la Fisiologia anche energetica, l'insegnamento della Floriterapia, Fitoterapia, con l'obiettivo di formare Operatori del Benessere preparati completamente, pronti per essere inseriti nel mondo del lavoro.

ARTICOLO 3 Attività istituzionali

Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto sociale, come definito nel precedente articolo 2, l'associazione:

- Promuove, organizza e conduce corsi teorico pratici, seminari, iniziative culturali nelle proprie sedi istituzionali e/o presso altre sedi, o in viaggio;
- svolge attività di volontariato sia promuovendo iniziative autonome che partecipando ad attività svolte da terzi;
- ricerca collaborazione con istituzioni pubbliche e private per l'organizzazione di iniziative ed eventi coerenti con le proprie finalità;
- svolge attività di studio e di ricerca e cura pubblicazioni.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 108, comma 2-bis, del D.P.R. n. 917/1986, e nel rispetto di tutte le formalità richieste, l'associazione potrà raccogliere fondi a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

L'associazione potrà altresì promuovere la realizzazione di associazioni complesse e/o aderire per affiliazione ad enti ed organismi di qualsiasi tipo, ivi comprese associazioni locali o nazionali e/o altre associazioni a loro volta aderenti ad un'unica ed unitaria struttura, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni che si dimostrino necessari per migliorare i servizi offerti ai rispettivi soci, associati o partecipanti.

ARTICOLO 4 Soci

Possono far parte dell'associazione tutti i cittadini italiani o stranieri, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statuari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'associazione. L'adesione all'associazione è

volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo articolo 5 e deve essere rinnovata annualmente. In assenza di richiesta di rinnovo il socio decade automaticamente dalla qualifica stessa di socio.

I soci si dividono in:

- 1) **Soci fondatori:** si considerano tali i soci che hanno partecipato all'assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'associazione;
- 2) **Soci ordinari:** si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'associazione per usufruire dei servizi alla persona messi a disposizione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto;
- 3) **Soci onorari o benemeriti:** si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'associazione o per la notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'associazione.

ARTICOLO 5 Assunzione della qualifica di socio

Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, indicando: nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza; espressa volontà di far parte dell'associazione; piena ed incondizionata accettazione del presente Statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti approvati dall'assemblea dei soci, nonché delle deliberazioni degli organi sociali assunte in conformità alle disposizioni statutarie. Tutte le domande che perverranno al Consiglio Direttivo incomplete e/o senza la firma dell'interessato non verranno prese in considerazione. Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo, che provvederà a comunicarlo all'interessato. Le decisioni del Consiglio Direttivo in materia sono insindacabili. All'atto dell'assunzione della qualifica di socio, la segreteria dell'associazione provvederà a consegnare un'apposita tessera di adesione all'interessato.

ARTICOLO 6 Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri nei confronti dell'associazione, che si impegna in tal modo a garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, senza prevedere alcun tipo di discriminazione e/o privilegio fra gli associati. Si esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La quota e/o i contributi associativi non sono rivalutabili e sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Tutti i soci sono tenuti:

- a) alla osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b) a mantenere comportamenti cordiali ed amichevoli all'interno dei locali dell'associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;
- c) al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 7 Perdita della qualifica di socio

I soci possono essere espulsi o radiati dall'associazione per i seguenti motivi:

- 1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;

- 2) quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento della tessera sociale e delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell'associazione;
- 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione;
- 4) per indegnità.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato. Il provvedimento di espulsione o radiazione non libera il socio dall'obbligo del pagamento delle eventuali somme dovute all'associazione. I soci espulsi o radiati potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento del Consiglio Direttivo, inviando apposito ricorso al Consiglio Direttivo stesso; il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale espulsione o radiazione. La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente a mezzo apposita comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata dal socio al Consiglio Direttivo. Le dimissioni sono sempre accettate, ma il socio resta sempre obbligato nei confronti dell'associazione ove si sia reso debitore nei suoi confronti.

ARTICOLO 8 Organi sociali

Gli organi sociali dell'associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei soci
- 2) il Consiglio Direttivo
- 3) il Presidente dell'associazione
- 4) il Vice Presidente dell'associazione
- 5) il Segretario-economista

ARTICOLO 9 Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione. Sono ammessi in assemblea tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale. L'assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria. Le assemblee sono convocate dal Presidente dell'associazione con annuncio scritto a mezzo email ad ogni socio almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza oppure mediante affissione dell'avviso di convocazione in apposita bacheca presso la sede sociale e/o presso le altre sedi amministrative eventualmente costituite a norma dell'articolo 1; il presidente può avvalersi della segreteria per adempiere alle formalità a tal fine necessarie.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione. L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno, entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 2/3 dei soci. In quest'ultimo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'assemblea in sede ordinaria:

- a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo, come predisposti dal Consiglio Direttivo;
- c) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- e) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;

L'assemblea in sede straordinaria:

- a) delibera le modificazioni del presente statuto;

b) delibera lo scioglimento dell'associazione in conformità a quanto previsto dal presente statuto;
c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto. In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita con la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza semplice. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza semplice. La seconda convocazione deve aver luogo a distanza di almeno 30 minuti dalla prima. Per deliberare sulle modifiche da apportare al presente statuto e sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione è indispensabile la presenza di almeno 2/3 dei soci ed il voto favorevole dei presenti. Qualora per due convocazioni non si sia raggiunto il quorum costitutivo, l'assemblea potrà essere nuovamente convocata in sede straordinaria il giorno successivo all'ultima convocazione e sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti deliberando validamente a maggioranza semplice.

L'assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria è sempre presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua mancanza, dal vice-presidente dell'associazione. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario. In assemblea è ammessa delega. Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si riveli necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a seconda di quello che decide il presidente dell'assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione. Le deliberazioni adottate dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente. Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le altre sedi amministrative eventualmente istituite a norma dell'articolo uno (1). Le delibere prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto, obbligano tutti i soci dell'associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

ARTICOLO 10 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario economo. Tutti i consiglieri sono eletti dall'assemblea dei soci attraverso regolari elezioni, secondo modalità e termini contenute nel presente statuto e nel relativo regolamento di attuazione. I consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-economista a maggioranza assoluta. Per la prima volta i membri del Consiglio Direttivo, ivi compreso il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-economista, sono eletti direttamente in sede di costituzione dell'associazione dai soci fondatori.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo durano in carica sette anni e sono rieleggibili.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
- b) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- c) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, rendendo il conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- d) redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- e) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'assemblea dei soci;

- f) deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'assemblea dei soci;
- g) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'associazione;
- h) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
- i) decidere in merito all'apertura di c/c bancari e postali ed alla stipula di qualsivoglia contratto che si riveli necessario per l'amministrazione dell'associazione;

Il Consiglio è convocato dal Presidente a mezzo comunicazione scritta da inviare a ciascun consigliere almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero mediante affissione dell'avviso di convocazione nella bacheca della sede sociale. Per adempiere alle formalità di cui sopra, il Presidente può avvalersi della segreteria dell'associazione. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In caso di parità prevale il voto del presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 riunioni annue del Consiglio Direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale, se necessario in forma sintetica, da riportare a cura del Segretario-economista sul libro dei verbali del Consiglio Direttivo; in caso di assenza del Segretario-economista, il Presidente nomina a tale scopo, fra i presenti, un segretario.

ARTICOLO 11 Presidente dell'associazione

Il Presidente è il rappresentante legale dell'associazione, nonché presidente dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Egli rappresenta l'associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio. Il Presidente è responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'associazione, facendosi portavoce delle aspettative, delle idee e delle opinioni degli iscritti. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, il presidente esercita i seguenti poteri:

- a) cura l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo;
- b) assume diritti ed obblighi per conto dell'associazione, essendone stato preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo e/o dall'assemblea dei soci, per quanto di loro competenza;
- c) delega, se lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanente parte delle sue competenze al Vice Presidente o ad uno o più consiglieri;
- d) sovrintende e controlla l'operato del Segretario-economista;
- e) stabilisce quali iniziative sia opportuno intraprendere per la realizzazione del programma annuale dell'associazione, sottoponendole poi all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- f) sceglie quale debba essere la linea di collaborazione dell'associazione con altri organismi ed enti italiani e/o stranieri, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo;
- g) esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

ARTICOLO 12 Responsabilità del Presidente

Ferme restando le responsabilità del Presidente menzionate nell'art. 11 del presente statuto nonché quelle attribuitegli dalla legge, il Presidente non risponderà in alcun modo dell'operato dei singoli soci qualora lo stesso non rientri nelle competenze e nelle mansioni che gli vengono affidate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei soci e qualora le stesse esulino dalla sfera di competenza loro riconosciuta dalla legge e dagli ordini professionali. In questo ultimo caso i soci risponderanno personalmente del loro operato sia nei confronti dei membri dell'Associazione che nei confronti dei terzi.

ARTICOLO 13 Vice Presidente dell'associazione

Il Vice Presidente dell'associazione rappresenta l'associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

ARTICOLO 14 Segretario-economo

Il Segretario-economo è scelto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente. Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio Direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'associazione nello svolgimento dell'attività sociale, provvede a redigere materialmente il bilancio consuntivo e quello preventivo per ciascun esercizio sociale, proponendoli poi al Consiglio Direttivo, decade dal suo ufficio qualora venga ritenuto non all'altezza del suo incarico dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 15 Patrimonio dell'associazione

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- 1) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione;
- 2) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- 3) dagli avanzi di gestione e da eventuali fondi di riserva;
- 4) da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'associazione è stata costituita. Si esclude esplicitamente la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. I soci espulsi, radiati o dimissionari non possono pretendere una quota del patrimonio dell'associazione.

Le entrate sociali sono costituite:

- 1) dalle eventuali quote associative;
- 2) dalle raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente ai sensi dell'articolo 108, comma 2-bis, del D.P.R. n. 917/1986;
- 3) dai proventi delle iniziative assunte dall'associazione nel rispetto delle proprie finalità istituzionali;
- 4) da ogni ulteriore entrata derivante all'associazione a qualsiasi legittimo titolo. Le eventuali somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

ARTICOLO 16 Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti materialmente dal segretario economo, approvati dal Consiglio Direttivo e sottoposti al vaglio dell'assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto. Il bilancio consuntivo assieme a quello preventivo deve essere presentato in assemblea entro il 30 giugno di ciascun anno.

ARTICOLO 17 Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci, secondo modalità e termini di cui al precedente articolo 10 per i seguenti motivi:

- 1) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- 2) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;

3) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa l'assemblea dei soci in sessione straordinaria provvederà, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n 662 alla destinazione del patrimonio residuo. La destinazione per un eventuale saldo attivo della liquidazione come pure il patrimonio residuo sarà, salvo diversa destinazione disposta per legge, devoluto ad altre associazioni, enti e fondazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

ARTICOLO 18 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme contenute nel regolamento di attuazione e negli eventuali altri regolamenti. Restano in ogni caso ferme le disposizioni di legge in materia.

ATTO COSTITUTIVO: